



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Il Consiglio federale

---

**Rapporto del Consiglio federale in adempimento  
del postulato 12.3006 della Commissione della  
politica di sicurezza del Consiglio nazionale  
«Combattere l'utilizzo abusivo di armi»**

---

## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Diritto vigente</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Autorità interessate, competenze e fonti d'informazione</b>	<b>3</b>
2.1.1	Introduzione	3
2.1.2	Uffici cantonali delle armi	4
2.1.3	Ufficio centrale Armi	6
2.1.4	Aggruppamento Difesa del DDPS	7
2.1.5	Ufficio federale di giustizia	10
2.1.6	Comandanti di circondario	11
<b>3</b>	<b>Analisi della problematica – Possibilità di adeguamento</b>	<b>11</b>
<b>3.1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>11</b>
<b>3.2</b>	<b>Comunicazione delle autorità penali allo Stato maggiore di condotta dell'esercito</b>	<b>12</b>
<b>3.3</b>	<b>Possibilità respinte di migliorare lo scambio d'informazioni</b>	<b>14</b>
3.3.1	Comunicazione automatica dei procedimenti penali pendenti allo Stato maggiore di condotta dell'esercito	14
3.3.2	Comunicazione allo Stato maggiore di condotta dei procedimenti penali pendenti che indicano un pericolo per il detentore stesso o per terzi	15
3.3.3	Registrazione in ARMADA di informazioni sui procedimenti penali pendenti	15
<b>3.4</b>	<b>Ulteriori possibilità di migliorare lo scambio d'informazioni</b>	<b>16</b>
3.4.1	Rafforzamento della cooperazione tra gli uffici cantonali delle armi e i comandi di circondario	16
<b>3.5</b>	<b>Misure adottate dal gruppo di lavoro «Armi dell'esercito»</b>	<b>16</b>
<b>4</b>	<b>«Messa in rete» dei registri cantonali delle armi</b>	<b>17</b>
<b>5</b>	<b>Introduzione di un «divieto di possedere un'arma» come misura penale generale</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Conclusioni</b>	<b>18</b>

## 1 Situazione iniziale

In occasione di un'audizione sulle armi dell'esercito svoltasi tra il 23 e il 24 gennaio 2012 in seno alla Commissione della politica di sicurezza (CPS) del Consiglio nazionale, la CPS ha approvato il postulato 12.3006 nella forma riportata di seguito:

«Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento, entro sei mesi, un rapporto che illustri:

1. come il flusso di informazioni pertinenti per la sicurezza pubblica può essere garantito in tempo reale tra le autorità di perseguimento penale e l'esercito;
2. come può essere attuato il necessario scambio di informazioni;
3. se le basi legali attuali sono sufficienti;
4. entro quale termine le banche dati cantonali possono essere messe in rete;
5. in che misura è possibile una pena supplementare (divieto di possedere un'arma) nel Codice penale».

Il 22 febbraio 2012 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato; il 28 febbraio 2012 il Consiglio nazionale ha trasmesso il postulato al Consiglio federale. In adempimento al suddetto postulato è stato elaborato il presente rapporto.

Riferimenti a interventi parlamentari analoghi:

- La mozione 12.3007 della CPS del Consiglio nazionale contiene singole parti del postulato 12.3006. Con la mozione s'intende incaricare il Consiglio federale di modificare le basi legali o di adottare i provvedimenti necessari affinché l'esercito venga informato tempestivamente e automaticamente in merito a procedimenti penali pendenti.

Il Consiglio degli Stati ha adeguato il testo della mozione 12.3007 come segue: «Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali o di adottare i provvedimenti necessari affinché gli organi civili e militari di perseguimento penale e di polizia dispongano il ritiro di armi civili e militari qualora sussista un pericolo reale per il detentore stesso o per terzi». La CPS del Consiglio nazionale ha approvato tale modifica.

- La mozione 11.4047 della CPS del Consiglio degli Stati chiede che le autorità militari, civili e giudiziarie collaborino più efficacemente sul piano federale e cantonale.

## 2 Diritto vigente

### 2.1 Autorità interessate, competenze e fonti d'informazione

#### 2.1.1 Introduzione

Nei numeri seguenti sono menzionati spesso gli obblighi di comunicazione e gli accessi online. Un accesso online serve in casi concreti, quale una domanda di rilascio di un permesso d'acquisto di armi, per verificare se esistono motivi che si oppongono all'acquisto. Contrariamente alla procedura tramite l'accesso online, le autorità sono invece informate direttamente quando si verifica una situazione per la quale vige l'obbligo di comunicazione. Il vantaggio di tale obbligo consiste proprio nel fatto che l'autorità destinataria è informata rapidamente su avvenimenti rilevanti per la sicurezza ed è pertanto in grado di adottare prontamente le misure necessarie quale il sequestro di un'arma in possesso di una determinata persona. In tal caso l'autorità agisce in funzione delle informazioni ricevute e non rileva solo casualmente, ad esempio durante le verifiche nell'ambito di una domanda di autorizzazione, l'esistenza di motivi contrari al possesso di un'arma.

Se la comunicazione scaturisce da un confronto automatizzato tra due sistemi d'informazione, il sistema è spesso impostato in modo da generare una cosiddetta comunicazione di hit e informa quindi attivamente in merito a un riscontro positivo.

### 2.1.2 Uffici cantonali delle armi

Gli uffici cantonali delle armi eseguono la legislazione sulle armi, ad eccezione dei settori in cui l'esecuzione compete alla Confederazione. Sul piano organizzativo gli uffici di norma sono integrati nei corpi di polizia cantonali e municipali. Gli uffici cantonali delle armi quindi rilasciano soprattutto permessi d'acquisto di armi alle persone domiciliate nel rispettivo Cantone. Conformemente all'articolo 8 capoverso 1 della legge sulle armi (LArm; RS 514.54) chiunque intende acquistare un'arma necessita di un permesso d'acquisto di armi. L'articolo 8 capoverso 2 LArm stabilisce che tale permesso non è rilasciato alle persone che danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo se stessi o terzi. Non sono autorizzate ad acquistare un'arma nemmeno le persone che sono iscritte nel casellario giudiziale in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, quindi almeno due volte. Queste e le altre ragioni che si oppongono all'acquisto di armi (p. es. l'età minima prescritta di 18 anni) sono definite «motivi d'impedimento» nella legge sulle armi.

L'articolo 31 LArm elenca i casi in cui occorre sequestrare e confiscare definitivamente le armi. Il sequestro è eseguito secondo il diritto cantonale. In virtù della legge cantonale sulla polizia, la polizia può prestare aiuto amministrativo ed esecutivo alle autorità giudiziarie e amministrative al di fuori di un procedimento penale, se l'intervento delle forze di polizia è previsto dall'ordinamento giuridico o è necessario per l'applicazione di quest'ultimo.

Le competenti autorità cantonali sequestrano le armi in possesso di persone per le quali sussiste un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm. Il sequestro è finalizzato a sottrarre effettivamente l'arma alla persona che ne è in possesso ed esplica innanzitutto una funzione preventiva e di messa al sicuro dell'arma. La minaccia costituita dal possessore dell'arma pertanto non deve essere necessariamente grave o adempiere condizioni troppo severe. Gli oggetti sequestrati vanno confiscati se persiste il rischio di impiego abusivo. La confisca è definitiva e prima di procedervi occorre allestire una previsione riguardo a un eventuale impiego abusivo dell'arma in cui sono considerate le circostanze concrete e la reputazione della persona interessata.

L'ufficio cantonale delle armi competente riceve per molteplici canali informazioni sugli eventuali motivi d'impedimento per il possesso di un'arma. La polizia cantonale sequestra armi ad esempio su incarico del pubblico ministero o del giudice nell'ambito di un procedimento penale oppure, se sussiste un pericolo nel ritardo, di propria iniziativa. Il sequestro è registrato nel sistema d'informazione della polizia cantonale cui può accedere anche l'ufficio cantonale sulle armi. Se il procedimento penale si svolge in un Cantone diverso da quello di domicilio della persona in questione, nei casi di reati gravi il Cantone di domicilio è di norma informato nel corso del procedimento, soprattutto quando sono attuate misure coercitive. Le armi in seguito restano sequestrate fino alla conclusione del procedimento. Se sono state utilizzate per compiere un reato o se erano previste a tal fine, le armi sono confiscate in virtù dell'articolo 69 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0); in caso contrario sono trasmesse all'ufficio delle armi che ne decide l'ulteriore impiego.

L'ufficio cantonale delle armi può scoprire eventuali motivi d'impedimento anche durante le verifiche eseguite nell'ambito di una domanda di autorizzazione, ad esempio per l'acquisto di altre armi, soprattutto quando una persona non è più autorizzata a possedere armi perché è iscritta almeno due volte nel casellario giudiziale a causa dei delitti o crimini compiuti. Se sussistono motivi d'impedimento l'ufficio cantonale delle armi sequestra tutte le armi in possesso della persona in questione, anche quelle militari. In seguito consegna l'arma militare sequestrata a un centro logistico dell'esercito oppure a un punto di ristabilimento della Base logistica dell'esercito o, in casi eccezionali, al comandante di circondario competente il quale, a sua volta, consegna l'arma alla Base logistica dell'esercito. La procedura prevede che la documentazione (modulo, eventualmente il rapporto di polizia o altri rapporti) sull'arma militare sequestrata sia trasmessa dal centro logistico

dell'esercito prima alla Base logistica dell'esercito e successivamente al comandante di circondario competente. Quest'ultimo dispone formalmente il ritiro cautelativo dell'arma personale oppure conferma che l'arma militare personale non è più in possesso della persona interessata la quale, fino alla decisione definitiva dello Stato maggiore di condotta dell'esercito (di seguito «Stato maggiore di condotta»), è dispensata dal tiro obbligatorio fuori del servizio. Tutta la documentazione necessaria per la decisione definitiva in seguito è inoltrata allo Stato maggiore di condotta. È importante che la Base logistica dell'esercito o il comandante di circondario competente sia informato sul luogo in cui si trova l'arma sequestrata.

Per adempiere le sue mansioni, l'ufficio cantonale delle armi può ricorrere a diverse fonti d'informazione. I sistemi elettronici d'informazione costituiscono un elemento centrale poiché mediante l'accesso online è possibile verificare se per una persona sussistono motivi d'impedimento. I singoli corpi cantonali di polizia gestiscono il loro sistema d'informazione di polizia in cui registrano le persone che nell'ambito della procedura investigativa della polizia sono oggetto di inchieste penali. Ogni corpo cantonale ha inoltre allestito un sistema d'informazione relativo all'acquisto di armi da fuoco cui possono tuttavia accedere unicamente i servizi autorizzati del Cantone in cui è gestito (per gli sviluppi in tale settore cfr. n. 4). Le autorità cantonali di polizia possono peraltro accedere online al sistema d'informazione elettronico in materia di armi gestito da fedpol e denominato ARMADA. Questo sistema d'informazione racchiude diverse banche dati. Per rilevare i motivi d'impedimento di cui all'articolo 8 capoverso 2 LArm è fondamentale la «banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi» (DEBBWA). La banca dati DEBBWA è alimentata dagli uffici cantonali delle armi i quali, giusta l'articolo 30a LArm, sono tenuti a comunicare all'Ufficio centrale Armi il rifiuto o la revoca di un'autorizzazione. Gli obblighi di comunicazione delle autorità cantonali nei confronti dell'Ufficio centrale Armi, sul piano tecnico sono attuati in modo che gli uffici cantonali delle armi possano inserire le informazioni pertinenti direttamente in ARMADA. L'accesso online ad ARMADA consente pertanto alle forze cantonali di polizia e alle autorità doganali di consultare i dati precedentemente registrati. La banca dati DEBBWA è particolarmente utile quando una persona ha trasferito il proprio domicilio in un altro Cantone, rientrando pertanto nella sfera di competenza di un'altra autorità cantonale chiamata a esaminare la relativa domanda di autorizzazione. L'accesso online consente di determinare immediatamente se nel precedente Cantone di domicilio era stata rifiutata o revocata un'autorizzazione oppure se alla persona in questione erano state sequestrate le armi in suo possesso.

Il sistema ARMADA contiene inoltre la «banca dati sulla consegna e il ritiro di armi dell'esercito» (DAWA). In DAWA sono tra l'altro registrate le persone cui l'arma personale o l'arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelativo.

Gli uffici cantonali delle armi consultano la banca dati DAWA al fine di verificare che per le domande di autorizzazione loro sottoposte non sussistano eventuali motivi d'impedimento secondo la legislazione militare. Ad eccezione dei casi in cui la polizia cantonale ha di propria iniziativa ritirato l'arma personale a titolo cautelativo, essa apprende che una determinata persona è stata oggetto di un ritiro cautelativo soltanto mediante la consultazione online di DAWA. Se dalla consultazione risulta che alla persona interessata è stata ritirata l'arma personale, l'autorità cantonale controlla se occorre rifiutare un'autorizzazione ai sensi della legge sulle armi, revocare eventuali autorizzazioni già rilasciate e sequestrare le armi già in possesso della persona in questione.

### **In sintesi**

Gli uffici cantonali delle armi rilasciano autorizzazioni ai sensi della legge sulle armi.

Le principali fonti d'informazione sono:

- i sistemi d'informazione cantonali di polizia contenenti informazioni sulle procedure investigative della polizia;

- i sistemi d'informazione cantonali relativi all'acquisto di armi da fuoco;
- ARMADA «banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi» (DEB-BWA), in particolare per informarsi se un altro Cantone ha rifiutato domande di autorizzazione presentate dalla persona in questione o se a quest'ultima sono state sequestrate le armi;
- ARMADA «banca dati sulla consegna e il ritiro di armi dell'esercito» (DAWA) che consente a un'autorità civile di ottenere informazioni su avvenimenti che hanno comportato il ritiro dell'arma personale o dell'arma in prestito.

## Conclusione

**Gli uffici cantonali delle armi sono informati dell'esistenza di motivi d'impedimento che si oppongono al possesso di armi da parte di una determinata persona, nell'ambito di un procedimento penale o di una domanda di autorizzazione, in particolare relativa all'acquisto di un'arma. Le armi (anche quelle militari) sequestrate nel contesto di un procedimento penale restano sequestrate fino alla conclusione del procedimento. L'autorità competente in seguito decide in merito all'ulteriore impiego.**

**Se il ritiro cautelativo di un'arma personale dell'esercito non è stato eseguito dalla polizia cantonale, essa apprende che una determinata persona è stata oggetto di un tale ritiro soltanto mediante la consultazione online del sistema ARMADA (DAWA).**

### 2.1.3 Ufficio centrale Armi

L'Ufficio centrale Armi dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) gestisce tra l'altro il sistema d'informazione elettronico in materia di armi denominato ARMADA. Tale sistema è utilizzato da fedpol innanzitutto per svolgere compiti di polizia di sicurezza e compiti amministrativi di polizia ovvero per attuare la legislazione sulle armi, in particolare per prevenire l'impiego abusivo di armi. I motivi d'impedimento che si oppongono al possesso di armi da parte di una persona sono registrati soprattutto nella «banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi» e nella «banca dati sulla consegna e il ritiro di armi dell'esercito» (cfr. n. 2.1.2). Dalla consultazione delle banche dati risulta se a una persona in passato è stata rifiutata o revocata un'autorizzazione o se le è stata sequestrata l'arma. In tal caso, la persona interessata va sottoposta a un esame approfondito. Le autorità di polizia, i servizi competenti per il rilascio delle autorizzazioni e le autorità doganali dispongono dell'accesso online alle banche dati DEBBWA e DAWA. Le comunicazioni dell'amministrazione militare e degli uffici cantonali delle armi che vanno ad alimentare le banche dati, sono registrate elettronicamente nel sistema d'informazione ARMADA e rese accessibili online a tutti i servizi autorizzati. Quando la migrazione dei dati dai sistemi militari al sistema d'informazione ARMADA sarà conclusa, saranno disponibili più di 66 000 registrazioni sul ritiro di armi personali dell'esercito.

L'Ufficio centrale Armi rilascia anche autorizzazioni per l'introduzione a titolo professionale e non professionale di armi sul territorio svizzero. Per adempiere tali competenze, l'Ufficio centrale Armi si avvale di diverse fonti d'informazione. Tramite i suoi accessi online, registra in ARMADA le persone cui, in veste di autorità competente, ha rifiutato un'autorizzazione. L'Ufficio centrale Armi viene a conoscenza di condanne e di procedure investigative della polizia mediante le autorizzazioni cantonali che devono essere corredate delle domande di autorizzazione per l'introduzione di armi la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione. In tale contesto l'ufficio cantonale delle armi ha già eseguito le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di motivi d'impedimento attingendo alle sue fonti d'informazione, in particolare al sistema d'informazione cantonale di polizia. Per le armi sogget-

te a dichiarazione la persona interessata è tenuta ad allegare alla domanda un estratto attuale del casellario giudiziale. L'Ufficio centrale Armi si rivolge inoltre al Cantone di domicilio del richiedente per sapere se sussistono eventuali motivi d'impedimento.

In virtù dell'articolo 32j LArm l'Ufficio centrale Armi comunica allo Stato maggiore di condotta le persone che, in seguito all'impiego abusivo di armi da fuoco, sono registrate nel sistema d'informazione ARMADA (DEBBWA) e sono o potrebbero essere soggette all'obbligo militare. Fino all'entrata in vigore della modifica della legge sulle armi del 23 dicembre 2011 (FF 2012 83) l'Ufficio centrale Armi continuerà a comunicare tali persone allo Stato maggiore di condotta. Con l'entrata in vigore di detta modifica, lo Stato maggiore di condotta otterrà l'accesso online ad ARMADA (DEB-BWA) rendendo pertanto obsoleta la comunicazione da parte dell'Ufficio centrale Armi.

La Base logistica dell'esercito in compenso comunica tramite un'interfaccia all'Ufficio centrale Armi l'identità delle persone cui è stata ritirata l'arma personale o l'arma personale in prestito affinché possano essere registrate in ARMADA (DAWA).

### **In sintesi**

L'Ufficio centrale Armi rilascia le autorizzazioni per l'introduzione di armi sul territorio svizzero.

Le principali fonti d'informazione sono:

- chiunque presenti una domanda di autorizzazione deve correderla dell'autorizzazione cantonale per l'acquisizione dell'arma o, in caso di armi soggette a dichiarazione, di un estratto attuale del casellario giudiziale. Se si tratta di introdurre armi soggette ad autorizzazione, l'Ufficio centrale Armi chiede all'ufficio cantonale delle armi di accertare l'esistenza di eventuali registrazioni nel sistema d'informazione cantonale di polizia.
- ARMADA «banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi» (DEB-BWA), in particolare riguardo a informazioni sull'eventuale rifiuto da parte di un'autorità cantonale delle domande di autorizzazione presentate dalla persona in questione o sul sequestro delle armi in possesso di tale persona;
- ARMADA «banca dati sulla consegna e il ritiro di armi dell'esercito» (DAWA) che consente di verificare se alla persona in questione è stata ritirata l'arma personale o l'arma in prestito conformemente alla legislazione militare.

### **Conclusione**

**L'Ufficio centrale Armi scopre l'esistenza di motivi d'impedimento che si oppongono al possesso di armi da parte di una determinata persona unicamente nell'ambito di una domanda di autorizzazione per l'introduzione di armi sul territorio svizzero.**

#### **2.1.4 Aggruppamento Difesa del DDPS**

Nell'Aggruppamento Difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) la gestione del personale della milizia (dal reclutamento al proscioglimento dell'obbligo militare) compete allo Stato maggiore di condotta. Nell'ambito dell'adempimento dei suoi compiti legali, quest'ultimo valuta e decide anche in merito al non reclutamento di persone soggette all'obbligo di leva, all'esclusione dall'esercito, all'idoneità a una promozione o alla cessione dell'arma personale. L'obbligo costituzionale di prestare servizio militare si applica in linea di massima anche ai cittadini svizzeri oggetto di una sentenza penale. L'esercito è pertanto autorizzato a prosciogliere anticipatamente dall'obbligo militare o a escludere dall'esercito soltanto i cittadini svizzeri che rientrano nel campo d'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge militare (LM;

RS 510.10), ovvero cittadini che risultano intollerabili per l'esercito a causa di una sentenza penale pronunciata per un reato grave. Nella legislazione militare non esiste tuttavia una definizione vincolante dei reati considerati gravi. La gravità di un reato è stabilita innanzitutto in base al reato compiuto e alla pena comminata. Anche la commissione ripetuta di reati può essere qualificata come grave. Nell'applicare le disposizioni summenzionate occorre ponderare il mandato in merito all'obbligo di prestare servizio militare (parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare, fabbisogno di militari, durata dell'obbligo militare) rispetto all'interesse di escludere un militare da determinate funzioni o dall'esercito (adempimento del mandato dell'esercito, protezione dei camerati). L'articolo 113 LM autorizza lo Stato maggiore di condotta a esaminare e a valutare i motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale. Per cessione s'intendono sia l'equipaggiamento e la consegna dell'arma personale (compresa l'arma in prestito), sia la cessione in proprietà dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare. Sono tra l'altro considerati motivi d'impedimento un eventuale o esistente potenziale di violenza nonché il rischio di sicurezza per l'esercito (cfr. art. 21 e 22 LM). Sono inoltre fatti salvi i motivi medici che comportano l'incapacità al servizio militare e pertanto la restituzione dell'arma personale. Le decisioni in merito sono prese dal Servizio medico militare e sono rette dall'ordinanza pertinente.

Dal mandato dell'esercito risulta che il servizio militare è di principio prestato con un'arma. La Confederazione pertanto equipaggia gratuitamente i militari con un'arma personale. Se tuttavia sussistono motivi o indizi che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l'arma oppure vi sono altri segni o indizi di un imminente abuso dell'arma personale, quest'ultima può essere ritirata a titolo cautelativo. Il militare può depositare l'arma volontariamente presso un centro logistico o un punto di ristabilimento della Base logistica dell'esercito. Anche terzi che hanno accesso all'arma personale hanno la possibilità di depositarla. Per esaminare l'esistenza di motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale, lo Stato maggiore di condotta ha bisogno di determinate informazioni. Al fine di completare le disposizioni in materia di protezione dei dati contemplate dalla legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM; RS 510.91), con l'articolo 113 LM è stata creata la base che consente di raccogliere i dati necessari per elaborare nuove procedure contro l'impiego abusivo dell'arma personale. L'articolo 113 LM definisce le fonti d'informazione cui lo Stato maggiore di condotta può attingere per esaminare i motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale nonché gli ulteriori accertamenti che è autorizzato a svolgere. L'esame dei motivi che si oppongono alla consegna o alla cessione dell'arma è eseguito per i seguenti tipi di arma militare: arma personale, arma personale consegnata in prestito e arma personale ceduta in proprietà. La legislazione militare non definisce in modo esaustivo le circostanze concrete in cui a un militare è rifiutata la consegna di un'arma personale. Tuttavia, uno degli elementi principali da considerare in tale decisione è sempre la valutazione dell'eventuale potenziale di violenza.

Per adempiere i compiti summenzionati lo Stato maggiore di condotta può avvalersi di diverse fonti d'informazione. È autorizzato a chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari, a consultare atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene, a chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti e a consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti. Inoltre può esigere la valutazione del potenziale di violenza della persona interessata mediante un controllo eseguito dal servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS. Per svolgere gli accertamenti di dettaglio correlati all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 365 capoverso 2 lettere n-p CP, lo Stato maggiore di condotta dispone di un accesso online al casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, sia a procedimenti penali conclusi sia a quelli pendenti. L'Ufficio federale di giustizia è responsabile della gestione di VOSTRA e comunica allo Stato maggiore di condotta, sotto forma di tabella, le sentenze di condanna per un crimine o un delitto, le misure privative della libertà e le decisioni concernenti l'insuccesso del periodo di prova di persone soggette all'obbligo di leva e di militari. Lo Stato maggiore di condotta esamina queste comunicazioni per accertare un'eventuale necessità d'intervento. Al momento ogni giorno sono analizzate circa 200 – 300 comunicazioni. Se lo

Stato maggiore di condotta conferma che una persona condannata è un militare, gli sono trasmessi anche i dati penali. Il raffronto tra i dati VOSTRA trasmessi e i dati registrati presso il DDPS al momento è eseguito tramite il controllo delle generalità. Si tratta di una procedura onerosa e soggetta a errori viste le grafie a volte diverse dei nomi. In mancanza delle basi giuridiche necessarie, il numero dell'assicurazione sociale utilizzato dal DDPS per identificare in modo univoco i militari, non può ancora essere registrato in VOSTRA.

In virtù dell'articolo 5 capoverso 6 dell'ordinanza sui sistemi d'informazione militari (OSIM; RS 510.911) lo Stato maggiore di condotta è autorizzato a chiedere, in singoli casi, alle autorità istruttorie e ai tribunali informazioni su procedimenti penali pendenti o conclusi.

Al momento l'Ufficio centrale Armi comunica allo Stato maggiore di condotta, mediante file Excel, settimanalmente i dati sulle persone che, in seguito all'impiego abusivo di armi da fuoco, sono registrate nella banca dati DEBBWA e sono o potrebbero essere soggette all'obbligo militare. Prima di trasmettere tali informazioni, occorre controllare manualmente se i dati in questione possono essere rilevanti per l'esercito. L'entrata in vigore della modifica della legge sulle armi del 23 dicembre 2011 contenente la disposizione (art. 32c cpv. 2<sup>bis</sup> LArm) che accorda allo Stato maggiore di condotta l'accesso online a DEBBWA, è prevista per settembre del 2012. L'Ufficio centrale Armi in seguito non sarà più tenuto comunicare tali dati.

Per adempiere i suoi compiti l'Aggruppamento Difesa gestisce diverse banche dati. Il trattamento dei dati personali particolarmente degni di protezione e dei profili della personalità nell'ambito militare è retto dalla LSIM. Essa contempla anche lo scopo del sistema di gestione del personale dell'esercito PISA e del sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA). Oltre a consentire il controllo dell'adempimento dell'obbligo militare, PISA serve anche a impedire l'impiego abusivo dell'arma personale. A tal fine in PISA sono registrati i dati di base civili e militari, i rischi medici (da MEDISA) nonché il tipo e il numero dell'arma personale. I dati della logistica sono tenuti nel sistema di gestione del materiale della Base logistica dell'esercito. Rientrano nei processi logistici la disposizione, la gestione del magazzino, la manutenzione, la pianificazione logistica, il rifornimento e la restituzione. Visto l'ampliamento previsto del sistema di gestione del materiale, il suo disciplinamento è tuttavia pianificato nel quadro della prossima revisione di legge. I relativi adeguamenti sono già stati avviati. I processi logistici, compresi la consegna e il ritiro dell'equipaggiamento personale dei militari, rientrano nelle competenze della Base logistica dell'esercito. I processi concernenti il personale, l'equipaggiamento e le armi sono eseguiti in modo separato, tuttavia presentano molti punti di contatto. Le caratteristiche comuni scaturiscono sia dall'obbligo di prestare servizio militare, ovvero l'istruzione, lo stato, il grado e l'incorporazione della persona interessata, sia dal relativo equipaggiamento e armamento e dalle pertinenti modifiche e aggiunte.

Lo Stato maggiore di condotta decide in modo conclusivo se l'arma è ritirata definitivamente oppure riconsegnata al militare o al detentore di un'arma in prestito.

### **In sintesi**

Lo Stato maggiore di condotta esamina se per le persone soggette all'obbligo di leva o per i militari sussistono motivi d'impedimento che si oppongono alla consegna o al possesso di un'arma personale. In caso affermativo incarica il comandante di circondario competente del ritiro cautelativo dell'arma personale.

Le principali fonti d'informazione sono:

- l'accesso online al casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, sia ai procedimenti penali conclusi sia a quelli pendenti;
- le tabelle che riceve automaticamente estrapolate da VOSTRA con informazioni concernenti le sentenze di condanna per un crimine o un delitto, le misure privative della libertà e le decisioni

- concernenti l'insuccesso del periodo di prova di persone soggette all'obbligo di leva e di militari;
- le autorità istruttorie e i tribunali che, su richiesta e in merito a singoli casi, gli forniscono ulteriori informazioni su procedimenti penali pendenti;
  - l'Ufficio centrale Armi che gli trasmette un file Excel concernente comunicazioni su persone registrate nel sistema d'informazione ARMADA (DEBBWA) e sono o potrebbero essere soggette all'obbligo militare;
  - il sistema d'informazione ARMADA e la «banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi» ivi contenuta, cui potrà accedere online a partire dall'entrata in vigore della modifica della legge sulle armi del 23 dicembre 2011;
  - il controllo di sicurezza relativo alle persone tramite cui può far accertare il potenziale di violenza di una determinata persona;
  - il Servizio medico militare cui può presentare una richiesta di accertamento dell'idoneità di una determinata persona al servizio militare.

## Conclusioni

**Lo Stato maggiore di condotta è informato attivamente dall'Ufficio federale di giustizia in merito alle sentenze penali e può adottare le misure del caso. Scopre le informazioni su procedimenti penali *pendenti* mediante il controllo di sicurezza relativo alle persone eseguito in occasione del reclutamento oppure tramite una consultazione online di VOSTRA su una determinata persona. Una tale consultazione è svolta soltanto per esaminare una decisione di non reclutamento, un'esclusione dall'esercito, l'idoneità a una promozione o se sussistono motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale.**

**Lo Stato maggiore di condotta è informato, mediante una comunicazione di dati, dall'Ufficio centrale Armi sul ritiro di un'arma, sul rifiuto o la revoca di un'autorizzazione o sul sequestro di un'arma. In futuro (presumibilmente da settembre 2012) esso potrà accedere online al servizio d'informazione ARMADA.**

### 2.1.5 Ufficio federale di giustizia

L'Ufficio federale di giustizia non è un'autorità competente per il rilascio di autorizzazioni in materia di armi. È invece responsabile della gestione del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (art. 365 segg. CP) che costituisce un elemento importante per la valutazione del diritto di una persona a possedere armi. In VOSTRA sono registrate le persone condannate nel territorio della Confederazione, i cittadini svizzeri condannati all'estero nonché i procedimenti penali pendenti in Svizzera. Determinate iscrizioni nel casellario giudiziale possono impedire che una persona entri in possesso di un'arma oppure comportare che le armi in suo possesso vengano sequestrate ed eventualmente confiscate definitivamente (cfr. n. 2.1.2).

In virtù dell'articolo 367 capoverso 2<sup>bis</sup> CP l'Ufficio federale di giustizia comunica allo Stato maggiore di condotta le informazioni registrate in VOSTRA su sentenze di condanna per un crimine o un delitto, misure privative della libertà e decisioni concernenti l'insuccesso del periodo di prova di persone soggette all'obbligo di leva e di militari. Sono comunicate le generalità dei cittadini svizzeri registrati che hanno compiuto i 17 anni d'età. Lo Stato maggiore di condotta controlla se le generalità riguardano persone soggette all'obbligo di leva o militari. In caso affermativo, gli sono trasmessi anche i relativi dati penali. Finora non esiste ancora un'interfaccia elettronica tra il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA e il sistema di gestione del personale dell'esercito PISA, sebbene l'articolo 367 capoverso 2<sup>quater</sup> CP costituisca la necessaria base legale formale. Al fine di comunicare ed e-

saminare i dati in modo sicuro, semplice e rapido sarebbe necessario creare anche una base legale che consenta di registrare in VOSTRA il numero dell'assicurazione sociale (cfr. n. 2.1.4).

### **2.1.6 Comandanti di circondario**

Se sussistono segni o indizi concreti che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l'arma oppure se vi sono altri segni o indizi di un imminente abuso dell'arma personale, quest'ultima può essergli ritirata a titolo cautelativo. Le pertinenti basi giuridiche sono contenute nell'ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM; RS 514.10) e in alcune nuove disposizioni dell'ordinanza sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro; RS 512.31). Il ritiro cautelativo dell'arma personale si svolge tramite il comandante di circondario competente per il luogo di domicilio della persona in questione. Al di fuori del servizio militare, l'esercito non è in grado di ritirare direttamente l'arma personale oppure di applicare un ritiro dell'arma come ultima conseguenza. Soltanto in determinati casi correlati a un reato, la Base logistica dell'esercito presenta all'Ufficio dell'uditor in capo la proposta di apertura di un procedimento penale militare. Qualora la proposta fosse approvata, il giudice istruttore militare, sulla base delle disposizioni pertinenti del Codice penale militare, incarica la polizia militare di adottare le misure del caso, quali il sequestro del materiale in questione. Il comandante di circondario a sua volta può incaricare il corpo di polizia cantonale di ritirare, alla sua attenzione, l'arma personale.

Un'arma personale in prestito può essere consegnata, previa presentazione di un permesso d'acquisto di armi valido, ai membri delle società di tiro riconosciute che dispongono di un'attestazione di tiro, nonché ai funzionari per il tiro fuori del servizio per la durata della loro funzione. Può ricevere in prestito un'arma personale anche chi non è o non è più incorporato nell'esercito. I tiratori sono tenuti a restituire l'arma in prestito se non la utilizzano più o se non adempiono più i requisiti necessari per conservarla. Se non adempiono tale obbligo o non soddisfano più i requisiti, la Base logistica dell'esercito ritira l'arma consegnata in prestito. Nell'ordinanza sul tiro è prevista la creazione della base giuridica necessaria affinché la Base logistica dell'esercito possa incaricare il comandante di circondario con il ritiro dell'arma consegnata in prestito. Il comandante di circondario a sua volta sarebbe autorizzato a ordinare il ritiro dell'arma in prestito e a incaricare il corpo di polizia cantonale a ritirare, alla sua attenzione, l'arma in questione. Questo consentirebbe di garantire una procedura uniforme in materia di armi dell'esercito.

L'arma consegnata in prestito è proprietà della Confederazione. Se al proscioglimento dall'obbligo militare l'arma personale dell'esercito è cessata in proprietà, dal momento della cessione la responsabilità in merito all'arma passa al nuovo proprietario. Di conseguenza il DDPS in seguito non aggiorna più le proprie informazioni e non registra più altri eventuali passaggi di proprietà. Tali passaggi sono tuttavia iscritti nei sistemi d'informazione cantonali relativi all'acquisto di armi da fuoco.

## **3 Analisi della problematica – Possibilità di adeguamento**

### **3.1 Introduzione**

Lo Stato maggiore di condotta è informato direttamente da VOSTRA in merito a condanne inflitte a militari che hanno commesso crimini e delitti (cfr. n. 2.1.4). Tale informazione non riguarda i procedimenti penali pendenti a carico dei militari. Lo Stato maggiore di condotta dispone tuttavia, all'interno di VOSTRA, di un accesso online ai procedimenti penali pendenti ed è autorizzato in singoli casi a richiedere presso le autorità istruttorie e i tribunali le informazioni pertinenti. Esso effettua consultazioni e presenta tali richieste in particolare nel quadro dell'esame di una decisione di non reclutamento o di un'esclusione dall'esercito, dell'esame dell'idoneità a una promozione o dell'esame dei motivi d'impedimento per la consegna o la cessione dell'arma personale.

Può pertanto accadere che un militare resti in possesso dell'arma personale, sebbene sulla base di

un procedimento penale pendente vi siano indizi che egli possa mettere in pericolo se stesso o terzi e l'arma vada dunque ritirata a titolo cautelativo conformemente all'articolo 7 OEPM. In futuro, occorrerà prevenire che tale circostanza possa verificarsi.

Nel caso in cui a una persona venga ritirata l'arma personale o l'arma in prestito, gli uffici cantonali delle armi apprendono tale fatto soltanto se sono stati incaricati di ritirare l'arma in questione. Se il ritiro è effettuato da autorità militari (p. es. durante un corso di ripetizione), l'avvenimento, sebbene sia registrato in ARMADA (DAWA), non è comunicato direttamente agli uffici cantonali delle armi.

Allo stesso modo, le autorità militari non ricevono dagli uffici cantonali delle armi alcuna informazione sistematica in merito al rifiuto o alla revoca di un'autorizzazione o al ritiro di un'arma.

L'opportunità e le modalità di trasmissione delle informazioni variano da Cantone a Cantone.

Di seguito sono presentate alcune proposte miranti ad adeguare lo scambio d'informazione in tale ambito.

## **3.2 Comunicazione delle autorità penali allo Stato maggiore di condotta dell'esercito**

### **Introduzione**

Lo scopo di questo tipo di comunicazione è impedire che una persona nei confronti della quale è in corso un procedimento penale possa utilizzare in modo abusivo la propria arma personale o la riceva in dotazione. Nello specifico, si tratta di informare le autorità militari competenti in merito a determinati procedimenti penali pendenti. L'ufficio cantonale delle armi è invece a conoscenza delle procedure d'indagine avviate nei confronti di persone domiciliate nel proprio Cantone (cfr. n. 2.1.2). Esso può pertanto procedere al sequestro dell'arma qualora un motivo d'impedimento ne renda illegittimo il possesso. In tali casi, un'eventuale comunicazione delle autorità penali all'ufficio cantonale delle armi risulterebbe dunque superflua.

La comunicazione deve inoltre concernere soltanto persone che ricevono in dotazione un'arma personale in quanto militari o soggette all'obbligo di leva. Lo Stato maggiore di condotta potrà adottare eventuali misure miranti al ritiro cautelativo dell'arma personale soltanto nei confronti delle suddette categorie di persone.

Le armi personali diventate proprietà di una persona al momento del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare sottostanno dopo la cessione alle disposizioni della legislazione sulle armi (cfr. n. 2.1.6). Spetterà dunque all'ufficio cantonale delle armi, e non più allo Stato maggiore di condotta, procedere a un eventuale sequestro dell'arma. Per tale ragione, le armi personali dell'esercito cedute in proprietà non dovrebbero essere soggette all'obbligo di comunicazione.

L'ufficio cantonale delle armi è inoltre informato in merito ai proprietari di armi personali in prestito, dato che per la consegna di quest'ultime è necessario un permesso d'acquisto di armi. Anche nel caso delle armi personali in prestito non sussiste dunque alcun obbligo di comunicazione.

Giova osservare che non sempre un procedimento penale in corso nei confronti di una persona o i reati ad essa ascritti lasciano presumere un uso abusivo dell'arma personale. Occorrerà pertanto trasmettere una comunicazione soltanto laddove sussista il timore fondato che la persona possa esporre a pericolo se stessa o terzi con l'arma da fuoco.

A tale proposito, appare opportuno imporre il suddetto obbligo di comunicazione ai pubblici ministeri e ai tribunali, autorità che sembrano essere le più idonee, in virtù del ruolo centrale svolto nel quadro del procedimento penale, a valutare se una persona mette in pericolo se stessa o terzi. La trasmissione di una comunicazione avrà dunque luogo nel caso in cui vi siano indizi concreti che l'imputato possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale dell'esercito. Al fine di procedere a tale valutazione, la persona preposta al procedimento penale deve tener conto di una serie di circostanze inerenti alla procedura penale quali il contesto specifico, il comportamento du-

rante la deposizione, le perizie psichiatriche ecc.

Le comunicazioni vanno indirizzate allo Stato maggiore di condotta, preferibilmente al centro di contatto dell'esercito creato a fine giugno del 2012, in seno allo stesso Stato maggiore di condotta, per trattare tutte le questioni inerenti alla consegna e al ritiro dell'equipaggiamento e dell'arma personale.

#### Oggetto della comunicazione

La comunicazione deve riportare le generalità della persona (cognome, nome, data di nascita e indirizzo) e indicare che vi è il timore fondato che quest'ultima possa utilizzare in modo abusivo l'arma personale dell'esercito. Qualora l'autorità militare necessiti di indicazioni più precise quale la menzione della fattispecie, essa può rivolgersi al referente presso il pubblico ministero o il giudice competente.

Il Codice di procedura penale (CPP, RS 312.0), disciplinante il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto federale da parte delle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni, appare adatto a contenere le basi legali relative alla comunicazione da parte delle autorità penali allo Stato maggiore di condotta. Dette basi legali andrebbero nello specifico integrate nell'articolo 75 CPP concernente le comunicazioni ad altre autorità.

Lo Stato maggiore di condotta riporta in PISA le informazioni trasmesse se in virtù di quest'ultime l'arma personale dell'esercito è stata ritirata in via cautelare o non è stata consegnata alla persona in questione. PISA serve tra l'altro a impedire abusi dell'arma personale (art. 13 LSIM). In particolare occorrerebbe adeguare la lista dei dati contenuti in PISA nella rispettiva base legale, indicando che la persona rischia seriamente di utilizzare l'arma personale dell'esercito in modo abusivo (cfr. art. 14 LSIM). Le altre disposizioni della LSIM si applicano ugualmente ai dati trasmessi.

Al momento non è ancora possibile quantificare le ripercussioni in termini di costi determinate dall'adeguamento dei sistemi d'informazione del DDPS.

L'articolo 75 capoverso 2<sup>bis</sup> CPP potrebbe essere formulato nel modo seguente:

*«Il pubblico ministero o il giudice informa lo Stato maggiore di condotta dell'esercito riguardo a procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o di persone soggette all'obbligo di leva, se vi è il timore fondato che la persona in questione possa esporre se stessa o terzi a pericolo con l'arma da fuoco».*

Sulla base della comunicazione del pubblico ministero o del giudice dovrebbe essere introdotta una procedura inerente al ritiro cautelativo dell'arma personale. L'eventuale ritiro non avrebbe tuttavia carattere pregiudiziale e sarebbe finalizzato a ridurre i rischi nonché alla sicurezza. Successivamente lo Stato maggiore di condotta dovrebbe procedere a una verifica approfondita. Tale verifica dovrebbe includere tra l'altro un esame ai sensi dell'articolo 113 LM e consultazioni mediche e dovrebbe consentire di accertare se la persona espone a pericolo se stessa o terzi. In funzione dell'esito di tali verifiche sarà presa una decisione in merito al ritiro definitivo dell'arma oppure alla sua restituzione. In seguito, occorrerà integrare o correggere i dati in PISA, qualora la comunicazione sia stata già registrata.

#### Vantaggi

1. I pubblici ministeri e i giudici sarebbero sottoposti all'obbligo di comunicazione. In virtù del ruolo centrale svolto nel quadro del procedimento penale, questi ultimi risultano essere infatti le autorità più idonee a valutare se un imputato mette in pericolo se stesso o terzi. Tale soluzione permetterebbe inoltre di garantire, conformemente al principio della protezione della personalità degli imputati, che la comunicazione riguardi soltanto persone per le quali sussiste il sospetto fondato che possano utilizzare le armi per esporre se stesse o terzi a pericolo.

2. La scelta di delimitare le comunicazioni ai casi che comportano pericoli consente di mantenere entro limiti ragionevoli la mole di lavoro dei pubblici ministeri e dei giudici interessati nonché dello Stato maggiore di condotta.

### **Svantaggi**

1. L'obbligo di comunicazione in caso di procedimenti penali pendenti risulta insufficiente. Infatti, una persona può esporre a pericolo se stessa o terzi anche senza aver commesso un reato penale. Per giunta, anche nel quadro di un procedimento pendente, non è sempre possibile individuare tali pericoli.
2. La procedura di comunicazione e le operazioni da compiere in vista di un ritiro dell'arma risultano dispendiose in termini di tempo, visto il numero di autorità interessate (pubblico ministero o giudice, Stato maggiore di condotta, comandante cantonale di circondario, polizia cantonale, Base logistica dell'esercito).

## **3.3 Possibilità respinte di migliorare lo scambio d'informazioni**

### **3.3.1 Comunicazione automatica dei procedimenti penali pendenti allo Stato maggiore di condotta dell'esercito**

#### **Introduzione**

Questo genere di comunicazione corrisponderebbe approssimativamente a quanto proposto nella mozione 12.3007 della CPS del Consiglio nazionale (nella versione del Consiglio nazionale). Quest'ultima intende infatti incaricare il Consiglio federale di modificare le basi legali o di adottare i provvedimenti necessari affinché l'esercito venga informato tempestivamente e automaticamente in merito a procedimenti penali pendenti.

#### **Vantaggi**

Dal punto di vista tecnico, l'adempimento dell'obbligo di comunicazione non dovrebbe comportare particolari difficoltà. Per quanto concerne invece il piano giuridico, occorrerebbe adeguare soltanto l'articolo 367 capoverso 2<sup>bis</sup> CP. Inoltre, le competenze delle autorità interessate resterebbero immutate. L'introduzione di questo tipo di comunicazione non comporterebbe per i pubblici ministeri alcun obbligo aggiuntivo, dato che essi sono già attualmente tenuti a registrare in VOSTRA i procedimenti penali pendenti.

#### **Svantaggi**

1. Lo Stato maggiore di condotta sarebbe chiamato a trattare un numero considerevole di comunicazioni. Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica<sup>1</sup>, circa 11 000 cittadini svizzeri di sesso maschile di età compresa tra i 18 e i 34 anni sono considerati imputati unicamente ai sensi del Codice penale. Se si prendesse in considerazione anche il diritto penale accessorio, tale cifra risulterebbe decisamente più elevata. Per giunta, lo Stato maggiore di condotta dovrebbe verificare se ciascuno dei suddetti imputati è un militare o una persona soggetta all'obbligo di leva. Successivamente dovrebbe parimenti accertare se i reati in questione hanno ripercussioni determinanti sull'imputato stesso e, in caso affermativo, se è necessario adottare misure nei suoi confronti.

Una tale procedura contrasterebbe inoltre con il principio di proporzionalità di cui occorre sempre

---

<sup>1</sup> Cfr. banca dati interattiva dell'Ufficio federale di statistica: Imputati registrati dalla polizia secondo il Codice penale, i Cantoni, il sesso, l'età e la categoria dello statuto di soggiorno.

tener conto nell'ambito del trattamento dei dati da parte delle autorità.

2. I dati registrati in VOSTRA risultano alquanto circostanziati, in quanto si limitano a riportare soltanto i reati contestati all'imputato, ma non le circostanze del reato. Pertanto, sarebbe indispensabile rivolgersi alle autorità di perseguimento penale e della giustizia penale per avere maggiori dettagli sui motivi che ostano al possesso dell'arma.
3. Conformemente all'articolo 11 dell'ordinanza VOSTRA (RS 331), i procedimenti penali pendenti vanno registrati in VOSTRA entro due settimane dall'apertura del procedimento penale. Tuttavia, spesso questo termine non è rispettato allo scopo di evitare un eventuale trasferimento del procedimento. L'inosservanza di tale termine non permetterebbe pertanto di trasmettere puntualmente le comunicazioni allo Stato maggiore di condotta.
4. L'obbligo di comunicazione in caso di procedimenti penali pendenti risulta insufficiente. Infatti, una persona può esporre a pericolo se stessa o terzi anche senza aver commesso un reato penale.

### **3.3.2 Comunicazione allo Stato maggiore di condotta dei procedimenti penali pendenti che indicano un pericolo per il detentore stesso o per terzi**

#### **Introduzione**

Il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA non contiene alcuna informazione specifica in merito ai reati che segnalano un pericolo reale per il detentore stesso o per terzi. Al fine di utilizzare in modo ragionevole le informazioni riportate in VOSTRA, si propone di allestire un elenco dei suddetti reati.

#### **Vantaggi**

Cfr. i vantaggi illustrati al numero 3.3.1.

#### **Svantaggi**

1. L'allestimento di un elenco esaustivo dei reati che segnalano un pericolo per il detentore stesso o per terzi risulterebbe complesso e arbitrario.
2. Lo Stato maggiore di condotta sarebbe anche in questo caso chiamato a trattare un numero considerevole di comunicazioni. Nel 2011 il numero di cittadini svizzeri di sesso maschile di età compresa tra i 18 e i 34 anni accusati di reati contro la vita e l'integrità fisica era pari a 3300. Tale numero non comprende tuttavia tutti i reati che segnalano un pericolo per il detentore stesso o per terzi. Un pericolo per terzi sussiste, infatti, anche in caso di rapina. Lo Stato maggiore di condotta dovrebbe verificare se ciascuno dei suddetti imputati è un militare o una persona soggetta all'obbligo di leva. Successivamente dovrebbe parimenti accertare se sussiste un pericolo per il detentore o per terzi e se occorre adottare le necessarie misure.
3. Cfr. le osservazioni di cui ai punti 2–4 del numero 3.3.1.

### **3.3.3 Registrazione in ARMADA di informazioni sui procedimenti penali pendenti**

Un'altra possibilità consisterebbe nel registrare in ARMADA (il sistema d'informazione elettronico in materia di armi) le informazioni concernenti i procedimenti penali pendenti che segnalano un pericolo per il detentore o per terzi. Ciò consentirebbe a tutti i servizi aventi accesso online ad ARMADA di consultare tali informazioni.

Tale variante non è stata tuttavia presa in considerazione a causa degli oneri amministrativi sproporzionati che ne deriverebbero per le autorità interessate. In tal caso, una delle autorità interessate

(presumibilmente il pubblico ministero) dovrebbe infatti comunicare all'ufficio cantonale delle armi i dati sui procedimenti penali pendenti. Successivamente quest'ultimo sarebbe, a sua volta, tenuto a registrare tali informazioni in ARMADA.

Inoltre, lo scopo di VOSTRA è proprio quello di contenere dati sulle condanne e i procedimenti penali in corso. Soltanto le autorità che necessitano di tali dati dovrebbero avere la possibilità di accedere online a VOSTRA e di effettuarvi ricerche. La creazione di una copia speculare di tali dati in ARMADA sarebbe pertanto superflua e discutibile e andrebbe respinta per motivi di protezione dei dati e della personalità. In tal modo, ARMADA diventerebbe infatti una banca dati parallela di VOSTRA contenente dati personali degni di particolare protezione.

### **3.4 Ulteriori possibilità di migliorare lo scambio d'informazioni**

#### **3.4.1 Rafforzamento della cooperazione tra gli uffici cantonali delle armi e i comandi di circondario**

In numerosi Cantoni, si registra una cooperazione positiva tra il comando di circondario e l'ufficio cantonale delle armi. Alcuni uffici cantonali delle armi informano, ad esempio, il comando di circondario competente in merito alle domande di autorizzazione respinte. Quest'ultimo verifica successivamente la possibilità di ritirare l'arma personale conformemente al diritto militare ed eventualmente ne dispone il ritiro. In virtù dell'articolo 7 OEPM, il ritiro dell'arma è spesso effettuato dall'ufficio cantonale delle armi per conto del comando di circondario. Occorre tuttavia sottolineare che la prassi dello scambio, in parte anche informale, d'informazioni tra autorità civili e militari in merito alle domande respinte non è diffusa in tutti i Cantoni.

Il suddetto scambio d'informazioni deve essere disciplinato in maniera vincolante nel diritto cantonale, laddove non sia già previsto. Tale scambio potrebbe essere reso possibile utilizzando la piattaforma d'informazione ARMADA. Ad esempio, la piattaforma potrebbe consentire di informare le autorità militari in caso di revoca o di rifiuto di un'autorizzazione oppure di ritiro di un'arma da parte dell'ufficio cantonale delle armi. Detta comunicazione andrebbe corredata di una base giuridica nell'articolo 32j LArm. Quest'ultima dovrebbe statuire che l'Ufficio centrale Armi informa i servizi competenti dell'amministrazione militare attraverso un'interfaccia elettronica tra ARMADA e il sistema di gestione del materiale della Base logistica dell'esercito in merito alle persone cui è stata negata o revocata un'autorizzazione oppure cui è stata definitivamente ritirata l'arma.

ARMADA potrebbe consentire inoltre di migliorare lo scambio d'informazione anche nel senso inverso. In caso di ritiro di un'arma personale o di un'arma in prestito da parte delle autorità militari, tale piattaforma potrebbe essere utilizzata per trasmettere una comunicazione all'ufficio delle armi del Cantone di domicilio. All'ufficio cantonale delle armi spetterebbe in seguito effettuare gli eventuali ulteriori accertamenti e adottare le pertinenti misure. A tal fine, occorre sancire, possibilmente nell'articolo 31c LArm, che l'Ufficio centrale Armi informa il Cantone di domicilio competente attraverso un'interfaccia elettronica tra ARMADA e il sistema d'informazione elettronico cantonale relativo all'acquisizione di armi da fuoco in merito a persone cui, in base alla legislazione militare, è stata ritirata l'arma personale o l'arma personale in prestito.

Per predisporre la piattaforma d'informazione ARMADA alla trasmissione d'informazioni al Cantone di domicilio o ai servizi competenti dell'amministrazione militare, il DFGP dovrà farsi carico di costi pari a circa 350 000 di franchi.

### **3.5 Misure adottate dal gruppo di lavoro «Armi dell'esercito»**

A seguito del tragico omicidio di un agente della polizia cantonale di Zurigo avvenuto nel maggio dello scorso anno, l'esercito ha adottato ampie misure per impedire l'impiego abusivo delle armi dell'esercito. A partire dal luglio del 2011 sono stati pertanto esaminati 309 000 incartamenti

(247 000 dossier di persone prosciolte in modo ordinario, 32 000 dossier di persone inabili per motivi medici e 30 000 dossier relativi a detentori di armi in prestito). In tale contesto, sono state ritirate oltre 6000 armi personali e armi in prestito e sono state inventariate più di 300 000 armi dell'esercito. I locali di sicurezza in cui sono depositate le armi e le munizioni sono stati sottoposti a ispezione. Le lacune constatate sotto il piano infrastrutturale saranno colmate nell'anno in corso. Le procedure inerenti alle armi dell'esercito sono state esaminate e, laddove necessario, adeguate. Sono stati inoltre effettuati controlli all'interno dei punti di ristabilimento. Sono state attuate le necessarie misure e sono stati forniti corsi supplementari. Nel frattempo i controlli proseguono. È stata introdotta la possibilità di scambiare dati tra sistemi e banche dati del DDPS e di fedpol. Nel complesso, l'attuazione di tali misure ha richiesto 50 anni persona.

Per poter gestire un numero così ampio di misure è stato istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale in seno alla Base logistica dell'esercito ed è stato creato il posto di capo delle armi militari e del materiale sensibile. All'interno di questo gruppo di lavoro i Cantoni sono rappresentati dal comandante di circondario del Cantone di San Gallo o, in sua assenza, dal comandante di circondario del Cantone di Lucerna. La collaborazione tra i rappresentanti dei Cantoni prosegue in maniera intensa dall'agosto del 2011. Questi ultimi hanno accesso a tutte le informazioni e fanno pervenire al gruppo di lavoro le richieste e i pareri dei rispettivi Cantoni.

L'esame dei dossier, a partire da quelli allestiti nel 2006, e il controllo del rispetto delle prescrizioni da parte dei detentori delle armi in prestito hanno determinato un incremento del numero delle armi ritirate. I Cantoni saranno chiamati a fornire il proprio sostegno a partire dal maggio del 2012.

#### **4 «Messa in rete» dei registri cantonali delle armi**

Il progetto relativo alla piattaforma sulle armi, che fa parte di un più ampio progetto denominato «Armonizzazione dell'informatica della polizia» (Harmonisierung der Polizeiinformatik, HPI) della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP), consentirà di gestire con maggiore facilità l'amministrazione in materia di armi. Il progetto HPI mira ad armonizzare in modo coordinato i sistemi informatici della polizia dei Cantoni e della Confederazione. Il progetto relativo alla piattaforma sulle armi, la cui direzione è assunta dai Cantoni, va attuato in via prioritaria. Durante una prima fase, da concludersi entro il 2013, si provvederà a realizzare un portale per la gestione elettronica delle richieste di permessi d'acquisto di armi nonché a creare i presupposti per effettuare ricerche semplici nelle banche dati cantonali sulle armi. In una seconda fase (realizzazione prevista per il 2014), la piattaforma sulle armi sarà trasformata in una piattaforma di processo completa che consentirà alla Confederazione e ai Cantoni di gestire l'intera amministrazione in materia di armi. Sarà inoltre introdotta la possibilità di effettuare ricerche online in tutti i registri cantonali delle armi. La Confederazione vi prende parte nell'ambito delle sue competenze legali, ovvero per quanto riguarda l'allacciamento di ARMADA al sistema per lo scambio d'informazioni e le interfacce con i sistemi cantonali. Questo permetterà ai Cantoni di utilizzare ARMADA con più efficienza. Secondo le stime attuali, i costi per la Confederazione ammonterebbero ad alcune centinaia di migliaia di franchi.

#### **5 Introduzione di un «divieto di possedere un'arma» come misura penale generale**

Il giudice può impartire all'autore di un reato norme di condotta per la durata del periodo di prova, ovvero per un periodo compreso tra i due e i cinque anni (art. 44 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 94 CP). I vari tipi di norme di condotta che possono essere impartiti non sono elencati in maniera esaustiva dalla legge. Una norma di condotta non deve mirare principalmente o esclusivamente ad arrecare pregiudizio al condannato o a proteggere terzi da quest'ultimo. Essa può essere

autorizzata se persegue in prima istanza gli interessi del condannato e se vi sono i presupposti affinché quest'ultimo possa osservarla. È il caso, ad esempio, delle norme che sono destinate e idonee a esercitare un influsso educativo sul condannato, prevenendone il rischio di recidiva. Nel quadro dei limiti che ne derivano, la scelta e il contenuto delle norme di condotta sono soggetti al potere discrezionale del giudice. In linea di massima, è possibile impartire una norma di condotta che vieti a un condannato di acquisire o possedere un'arma da fuoco. Tuttavia, una siffatta norma non appare sufficiente a evitare, a lungo termine, che un autore di un reato possa entrare in contatto con un'arma. La legge stabilisce che una norma di condotta possa essere impartita al massimo per un periodo pari alla durata massima del periodo di prova. Al termine del periodo di prova, l'ufficio cantonale delle armi competente deciderà, conformemente alle disposizioni della legge sulle armi, se la persona può entrare nuovamente in possesso dell'arma.

È inoltre ipotizzabile l'introduzione di un divieto esplicito di detenere un'arma da fuoco a titolo di «altra misura» ai sensi degli articoli 66 e seguenti CP. Un simile divieto potrebbe essere, ad esempio, pronunciato qualora una persona abbia commesso un crimine o un delitto con un'arma e sussista il pericolo di recidiva. Esso rivestirebbe quindi un'importanza decisamente limitata nell'ottica della prevenzione dell'uso abusivo di armi, in quanto produrrebbe effetti soltanto nel futuro e poiché concernerebbe solamente l'eventuale persona recidiva. Durante il periodo di divieto, la persona in questione non dovrebbe possedere alcuna arma. Ne consegue che gli uffici cantonali delle armi, richiamando l'attenzione sul divieto di possedere un'arma, potrebbero agevolmente respingere una domanda per il permesso d'acquisto di armi. L'eventuale introduzione del suddetto divieto limiterebbe o escluderebbe il potere decisionale dell'ufficio cantonale delle armi per un determinato periodo di tempo. Infatti, in virtù del diritto in vigore, gli uffici cantonali delle armi possono già sequestrare e confiscare armi sulla base di una sentenza penale o in caso di pericolo (art. 31 cpv. 1 LArm). Alla luce di quanto precede, appare inopportuno limitare inutilmente il potere decisionale di tali autorità.

Inoltre, alla scadenza del divieto, l'ufficio cantonale delle armi sarebbe nuovamente chiamato ad accertare se sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm per la restituzione dell'arma. Quest'ultima potrebbe pertanto essere restituita alla persona in questione soltanto in assenza di tali motivi d'impedimento.

Nel complesso, l'introduzione nel Codice penale di un divieto di possedere un'arma avrebbe come unico effetto di permettere agli uffici cantonali delle armi di respingere, durante il periodo di divieto previsto, le domande per il permesso d'acquisto di armi senza la necessità di effettuare ulteriori verifiche. Secondo il Consiglio federale, tale effetto non giustifica l'introduzione del divieto in questione.

## 6 Conclusioni

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande del postulato:

1-3 Esso ritiene che lo Stato maggiore di condotta dell'esercito debba essere informato riguardo ai militari o alle persone soggette all'obbligo di leva, se, nel quadro di un procedimento penale pendente, vi è il timore fondato che la persona in questione possa esporre a pericolo se stessa o terzi con l'arma da fuoco. Lo scopo di tale comunicazione è impedire che l'imputato possa utilizzare in maniera abusiva l'arma personale dell'esercito.

Il Consiglio federale propone pertanto di creare nel Codice di procedura penale una base giuridica per la comunicazione da parte del pubblico ministero e del giudice allo Stato maggiore di condotta. Per quanto concerne invece la polizia cantonale, essa sequestra autonomamente armi su incarico del pubblico ministero o del giudice nell'ambito di un procedimento penale oppure se sussiste un pericolo nel ritardo.

Per registrare le informazioni trasmesse in PISA, in linea con quanto proposto, occorre adeguare di conseguenza l'articolo 14 LSIM.

Secondo il Consiglio federale, occorre inoltre potenziare la cooperazione tra le autorità militari

e gli uffici cantonali delle armi e creare gli strumenti necessari affinché le comunicazioni possano essere trasmesse in modo automatico alle autorità competenti tramite il sistema d'informazione elettronico in materia di armi ARMADA. A tal fine, bisognerebbe creare, in particolare nella legge sulle armi, le basi giuridiche necessarie a garantire che le informazioni sulle domande di autorizzazione respinte, sui sequestri eseguiti conformemente al diritto civile nonché sui ritiri cautelativi ai sensi del diritto militare possano essere trasmesse all'autorità competente e che quest'ultima possa essere informata direttamente.

Al fine di comunicare ed esaminare i dati in modo sicuro, semplice e rapido occorrerebbe inoltre creare una base legale che consenta di registrare nel casellario giudiziale informatizzato il numero dell'assicurazione sociale.

- 4 Nel quadro del progetto di armonizzazione dell'informatica della polizia, i Cantoni dovrebbero creare una piattaforma per l'amministrazione in materia di armi. Durante una prima fase del progetto, da concludersi entro il 2013, si provvederà a realizzare un portale per la gestione elettronica delle richieste di permessi d'acquisto di armi nonché a creare i presupposti per effettuare ricerche semplici nelle banche dati cantonali sulle armi. In una seconda fase (realizzazione prevista per il 2014), la piattaforma sulle armi sarà trasformata in una piattaforma di processo completa che consentirà alla Confederazione e ai Cantoni di gestire l'intera amministrazione in materia di armi. Sarà inoltre introdotta la possibilità di effettuare ricerche online in tutti i registri cantonali delle armi. La direzione del progetto è affidata ai Cantoni. La Confederazione vi prende parte nell'ambito delle sue competenze legali.
- 5 Il Consiglio federale ritiene che sia inopportuno introdurre un divieto più ampio di possedere un'arma. L'integrazione di tale divieto nel Codice penale non porterebbe alcun miglioramento rispetto all'attuale legislazione. Quest'ultima risulta infatti essere esaustiva in questo ambito, soprattutto se si considera che attualmente il giudice ha la facoltà di impartire norme di condotta e che la legge sulle armi dispone già delle basi giuridiche necessarie. Dette basi dispongono, per giunta, di una portata più ampia rispetto a un eventuale divieto di possedere un'arma sancito nel Codice penale, in quanto possono essere applicate anche in assenza di una condotta penalmente rilevante.